

REGOLAMENTO (CE) N. 215/2000 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2000

che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

1. Le misure di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio sono prorogate al 2000.

considerando quanto segue:

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

(1) il regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio ⁽¹⁾ ha aperto per il 1995 dei contingenti tariffari a favore della Svizzera e della Norvegia alle condizioni fissate negli allegati I e II;

2. Qualora la Svizzera e la Norvegia cessino di applicare le misure reciproche a favore della Comunità, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 2 del presente regolamento, può sospendere l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

(2) il regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio è stato prorogato al 1996, al 1997, al 1998 e al 1999 rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 102/96 ⁽²⁾, (CE) n. 306/97 ⁽³⁾, (CE) n. 560/98 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 2847/98 ⁽⁵⁾;

Articolo 2

(3) non è stato possibile concludere protocolli addizionali anteriormente al 1° gennaio 2000; in tali condizioni, e a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per ovviare a questa situazione; è pertanto necessario prorogare per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95;

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ⁽⁸⁾.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di un mese.

(4) è opportuno adottare le misure necessarie per la sospensione del presente regolamento in base all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾;

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 3

(5) il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁷⁾, ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica,

I contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1416/95 sono gestiti conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 19 del 25.1.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 51 del 21.2.1997, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 13.3.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

⁽⁸⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 (GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

ALLEGATO I

Contingenti tariffari preferenziali aperti per il 2000

SVIZZERA

Numero d'ordine	Codici NC	Descrizione	Contingenti autonomi	Aliquota del dazio applicabile
09.0911	1302 20 10	Sostanze pectiche, pectinati e pectati allo stato secco	550 t	esenti
09.0912	2101 11 11	Estratti, essenze e concentrati con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè, uguale o superiore a 95 %	1 700 t	esenti
09.0913	2101 20 20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate	120 t	esenti
09.0914	2106 90 92	Preparazioni alimentari/altre non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	850 t	esenti

ALLEGATO II

Contingenti tariffari preferenziali aperti per il 2000

NORVEGIA

Numero d'ordine	Codici NC	Descrizione	Contingenti autonomi	Aliquota del dazio applicabile
09.0765	1517 10 90	Margarina, ad eccezione della margarina liquida Altra	2 470 t	esenti
09.0766	2102 30 00	Lieviti in polvere preparati	150 t	esenti
09.0767	ex 2103 90 90 (Codici Taric 90/10-90/89)	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti classificati con il codice NC 2103 90 90, ad eccezione della maionese	130 t	esenti
09.0768	2104 10	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	390 t	esenti
09.0769	2106 90 92	Preparazioni alimentari/altre non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	510 t	esenti
09.0770	2203 00	Birra di malto	4 800 hl	esenti
09.0771	ex 2207 10 00 (Codice Taric 90)	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 %, non ottenuto a partire da prodotti agricoli elencati all'allegato I del trattato	134 000 hl	esenti
09.0772	ex 2207 20 00 (Codice Taric 90)	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, non ottenuto a partire da prodotti agricoli elencati all'allegato I del trattato	3 340 hl	esenti
09.0773	ex 2208 90 57 (Codice Taric 20)	Acquavite	300 hl	esenti
09.0774	2403 10	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	370 t	esenti